

CAMERA DEI DEPUTATI N. 957

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SBARBATI CARLETTI, LA MALFA, GORGONI, GUGLIELMO
CASTAGNETTI, PASSIGLI, GIUSEPPE GALASSO, ADOLFO
BATTAGLIA, BOGI, DUTTO, SALVATORE GRILLO, PELLI-
CANÒ, POGGIOLINI, RAVAGLIA, ITALICO SANTORO**

Introduzione dell'insegnamento
di una seconda lingua comunitaria nella scuola media

Presentata il 4 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La prospettiva di una Europa culturalmente e politicamente integrata, oltre che economicamente, è un tema di grande attualità. Tutti sono ormai consapevoli che solo « insieme » gli Stati europei possono salvarsi da una lenta, ma progressiva decadenza.

All'interdipendenza delle economie dei diversi Paesi si sovrappone l'interdipendenza fra le varie culture, che richiede e richiederà sempre più la padronanza funzionale di più lingue comunitarie. A ciò si aggiungono: *a)* l'apertura e l'intensificarsi dei rapporti con i Paesi dell'Europa dell'est; *b)* la possibilità a partire dal 1° gennaio 1993 per ogni cittadino, a prescindere

dalla propria nazionalità, di esercitare la propria attività professionale nei Paesi dell'Europa dei dodici; *c)* il massiccio sviluppo e la diffusione imponente delle nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione; *d)* l'imminente elevazione dell'obbligo scolastico. È concetto ormai ampiamente condiviso che occorra al più presto definire le fondamentali strumentali per la costruzione dell'unità europea che a nostro avviso poggiano sulla conoscenza delle lingue comunitarie o moderne. C'è un forte consenso nel Paese sulla necessità di potenziare l'insegnamento delle lingue comunitarie nella scuola media e nella secondaria di secondo grado per motivazioni di ordine

economico, socio-politico, culturale, educativo.

Ogni progetto formativo deve porsi come obiettivi irrinunciabili:

1) la conoscenza dell'esperienza culturale dei vari Paesi dell'Europa, anche sul piano linguistico;

2) le capacità di comunicare nelle lingue comunitarie con competenze funzionali che consentano di servirsi della lingua in modo da facilitare la costruzione di un dialogo ispirato all'accettazione reciproca, finalizzato a perseguire la solidarietà e la pace.

La conoscenza delle lingue condiziona tutti i settori di attività e in particolare la conoscenza della lingua inglese, presente nell'organizzazione scolastica di quasi tutti i Paesi europei, è considerata indispensabile da genitori, docenti, alunni.

Questo spiega la massiccia domanda di allargamento dello studio delle lingue nei vari ordini di scuola e il varo della legge 5 giugno 1990, n. 148, che prevede l'introduzione di una lingua moderna nel piano di studi della scuola elementare. Si impone a livello istituzionale una politica dell'istruzione aperta all'Europa con interventi legislativi che consentano il potenziamento dell'insegnamento delle lingue comunitarie per cui tutti i cittadini siano in grado di utilizzarne almeno due.

La domanda generalizzata della conoscenza della lingua inglese ha creato problemi e tensioni e ha evidenziato il carattere obsoleto della legislazione vigente che prevede lo studio obbligatorio di una sola lingua.

Per assicurare il bilinguismo nella scuola media si è fatto sempre più ricorso alla sperimentazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

La materia è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, per la parte di competenza degli organi collegiali, dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, dal decreto ministeriale

22 luglio 1983 e dall'ordinanza ministeriale 22 luglio 1983.

La sperimentazione ha via via interessato un sempre maggior numero di istituzioni scolastiche.

Il numero di richieste di sperimentazione di bilinguismo nell'anno scolastico 1989-1990 tra prosecuzioni e nuovi progetti era di 555, così ripartito: francese 153, inglese 378, altre lingue 24.

La mancanza di un'attenta rilevazione e comprensione dei criteri e delle metodologie adottate dalle sperimentazioni autorizzate non ha favorito l'impostazione coerente del programma per l'insegnamento della seconda lingua straniera e ha finito per favorire l'utilizzo della sperimentazione come risposta strumentale per far fronte all'emergenza di una richiesta sempre più pressante delle famiglie e per garantirsi un livello di competitività.

Sulla base di queste considerazioni ci sentiamo di dichiarare che occorre evitare un ulteriore spontaneismo, come pure la possibilità di opzione per giungere ad una messa a regime su tutto il territorio nazionale dello studio obbligatorio di due lingue comunitarie in modo da non favorire solo le aree forti del Paese.

L'insegnamento della seconda lingua comunitaria dovrà essere attivato per tre ore settimanali nella scuola media in aggiunta al piano di studi, assicurando la prosecuzione di quello della lingua comunitaria impartito nella scuola elementare.

Sarà indispensabile promuovere una riflessione glottodidattica, un raccordo continuo tra i docenti della lingua madre e delle due lingue comunitarie per migliorare la competenza espressiva e comunicativa nella formazione interculturale dei giovani e un piano nazionale di aggiornamento.

Tale soluzione favorirà la scelta degli studenti al termine della scuola media.

La spesa conseguente all'attuazione della presente proposta di legge può essere stimata in lire 50.626 milioni per il primo anno, in lire 220.555 per il secondo anno, e in lire 381.235 milioni per l'ultimo anno del triennio considerato, assumendo quali parametri base una spesa annua per do-

cento di lire 37.000.000, un insegnamento di 3 ore e un orario di cattedra di 18 ore, rispetto ad una proiezione delle classi nel triennio calcolata secondo il decremento registrato tra il 1987-1988 e il 1988-1989.

Tale stima non considera le possibili economie derivanti da una migliore e più piena utilizzazione del corpo docente ed è

stata effettuata prendendo come base di calcolo l'anno finanziario piuttosto che l'intero arco dell'anno scolastico. Onorevoli colleghi, si confida in una approvazione sollecita di questa proposta, che rappresenterebbe un importante passo in direzione di una effettiva integrazione culturale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, come modificato dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1977, n. 348, è sostituito dal seguente:

« Il piano di studi della scuola media comprende i seguenti insegnamenti obbligatori: religione (con la particolare disciplina di cui alla legge 5 giugno 1930, n. 824); italiano, storia ed educazione civica, geografia; matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali; due lingue ufficiali della Comunità economica europea; educazione artistica; educazione fisica ».

ART. 2.

1. I programmi, l'orario di insegnamento e le prove di esame delle lingue comunitarie, di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, sono stabiliti secondo le modalità di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1977, n. 348.

2. A decorrere dall'anno scolastico 1992-1993, l'orario settimanale complessivo della scuola media è elevato di almeno tre ore per l'insegnamento obbligatorio di due lingue ufficiali della Comunità economica europea di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.

3. In ogni caso, lo studio della prima lingua ufficiale della Comunità economica europea, iniziato nella scuola elementare, prosegue nella scuola media per tre ore settimanali.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stimato in lire 50.626 milioni per il 1992, in lire 220.555 milioni per il 1993 e in lire 381.235 milioni per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.